



Roma, 29 luglio 1999

CIRCOLARE N. 112/1999

OGGETTO: SANITA' - DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO DEI PRODOTTI ALIMENTARI - PROROGA AL 31.3.2000 - LEGGE 21.7.1999, N.236, SU G.U. N.172 DEL 24.7.1999.

Per venire incontro alle difficoltà delle piccole imprese di uniformarsi alle disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari introdotte dal decreto legislativo n.155/97, la legge in oggetto ha differito al **31 marzo 2000** l'applicazione del suddetto provvedimento nei confronti delle imprese con un numero massimo di 5 dipendenti.

Conseguentemente, sempre per le imprese di cui sopra, è stata ulteriormente prorogata alla stessa data l'entrata in vigore delle sanzioni amministrative che, come è noto, per tutte le altre imprese sono operative dal 30 giugno scorso.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.84/99

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 172 DEL 24 07 1999 (FONTE GURITEL).

Testo del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, coordinato con la legge di conversione 21 luglio 1999, n. 236, recante: "Differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura e in materia di igiene dei prodotti alimentari".

Art. 1.

***** OMISSIS *****

2-bis. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1 aprile 2000.

2-ter. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 marzo 2000.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.